

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Viale.

VIALE. Onorevoli colleghi. Molto opportunamente l'onorevole Rocco ha dichiarato nella dotta sua relazione che colla presentazione al Parlamento del nuovo disegno di legge sull'ordinamento delle professioni di avvocato e procuratore, il Governo ha inteso di fare un passo importante nella via intrapresa di una profonda restaurazione degli ordinamenti vigenti in tutti i rami della pubblica Amministrazione, fra i quali occupa un primissimo posto quello dell'Amministrazione della giustizia.

E la Commissione ha a sua volta chiaramente ed altamente affermato che anche questa legge deve risentire dello spirito dei nuovi tempi ed inquadarsi nel nuovo ordine che si va instaurando in ogni ramo di attività civile e professionale.

Queste promesse devono essere richiamate e rilevate in modo particolare nella discussione del progetto.

All'onorevole Rocco che ha saputo riaffermare nella relazione e nel disegno di legge la sua fede, la sua alta cultura e la sua chiara concezione ricostruttrice dei valori spirituali, morali ed intellettuali della Nazione, vada prima di tutti una viva parola di plauso.

Alla onorevole Commissione ed al suo relatore, al collega Morelli Giuseppe, che illustra col suo nome e colla sua competenza e dottrina la classe forense, un sentito ringraziamento.

Non intendo, nè avrei la preparazione e l'autorità per farlo, compiere una trattazione specifica della materia.

La questione del resto è matura per una decisione. È nota la storia dei precedenti legislativi, in verità abbondanti e pregevoli. Sono note le risultanze dei vari Congressi forensi: noti i pareri della classe.

Il disegno di legge conserva la distinzione fra avvocati e procuratori. Ai primi spetta la funzione della difesa: ai secondi quella della rappresentanza.

La distinzione è, a mio modesto avviso, giustificata perchè rispondente oltre che alla tradizione italiana ad una realtà e ad una necessità.

Del resto anche nei disegni di legge che sancivano la unificazione, la distinzione della funzione non era di fatto, nè poteva esserlo, soppressa.

Nei disegni di legge Mortara e Fera-Rodini la funzione di rappresentanza era di

fatto consentita agli avvocati di un collegio, soltanto nella circoscrizione del tribunale nel cui capoluogo avessero la residenza o un ufficio, mentre la difesa poteva essere assunta innanzi a qualunque giurisdizione dello Stato.

Il disegno di legge Rocco innovando sostanzialmente la materia introduce una riforma degna di particolare esame, vale a dire, la limitazione degli albi.

Si oppone dagli oppositori che la restrizione non è necessaria, perchè la selezione tra gli avvocati viene fatta naturalmente dai clienti.

L'osservazione non regge. Finchè il cliente ha i difetti inerenti alla natura umana ed è in molti casi incompetente per non dire ignorante, animato quasi sempre da passione e da interesse, la scelta del patrono è sempre pericolosa.

Non sono i clienti che debbono o possono migliorare i patroni, ma sono i patroni che debbono migliorare, educare e talvolta dirizzare, se mi è consentita la parola, il cliente.

Si aggiunge che è ingiusta l'attesa, troppo lunga, per un giovane meritevole. La laurea in giurisprudenza apre molte vie.

L'attesa potrà in molti casi portare colla riflessione e colla maturità delle decisioni, risultati favorevoli all'interessato. Comunque non sembra che il danno sia da presumersi in realtà maggiore dei prevedibili vantaggi. Si obietta ancora che il diminuito numero dei candidati agli esami di avvocato in questi ultimi anni è argomento della minor urgenza del provvedimento della limitazione.

L'argomentazione ha valore troppo contingente ed occasionale per poter essere assunto a base e fondamento di risoluzione definitiva.

La limitazione, come avviamento al *l' albo chiuso*, deve invece essere accolta ed approvata nei sensi proposti ed illustrati nel progetto.

L'onorevole Commissione ha formulato a maggioranza una proposta intermedia di carattere transattivo.

Come tutte le soluzioni di transazione in materia di interesse generale la proposta della Commissione non mi pare felice.

O si accetta o si respinge il principio.

Si comprende che l'introduzione del principio nella legislazione possa e talvolta debba essere compiuta a gradi. Ma non si può nella risoluzione della questione procedere con titubanza.